



RIVISTA DI LAVANDERIA INDUSTRIALE E PULITURA A SECCO
THE INDUSTRIAL LAUNDRY AND DRY-CLEANING MAGAZINE

DETERGO #2

SINCE 1952

Febbraio . February 2023

CHALLENGE OR CHANCE?



Challenges for
the textile service industry

Kannegiesser[®]
Technology. Sustainability. Efficiency.

GUIDA PER LA LAVANDERIA Capi in poliestere, molti danni all'ambiente (e non solo)
LAUNDRY GUIDE Polyester garments, a negative impact on the environment (and not only)

ERGONOMIA Misurare l'ergonomia, dalla valutazione alla certificazione dei macchinari
ERGONOMICS Measuring ergonomics, from machinery evaluation to certification

FORMAZIONE PROFESSIONALE Pulitintolavanderie: aggiornamento professionale,
l'Impresa

COVER STORY


Kannegiesser, sfide per l'industria dei servizi tessili: una possibilità di cambiamento?

Kannegiesser, challenges for the textile service industry: a chance for change?





CORSI DI FORMAZIONE • WORKSHOP • SEMINARI • WEBINAR • LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
PER LE PROFESSIONALITÀ DEL SETTORE LAVANDERIA
a cura di CONFARTIGIANATO IMPRESE



Pulitintolavanderie: per Corso di aggiornamento e qualificazione professionale. **L'IMPRESA**

Come Sistema di Comunicazione Detergo abbiamo chiesto a Confartigianato di divulgare attraverso i nostri canali di comunicazione il PerCorso formativo (da loro organizzato) dedicato al Pulitintore. Nel corso del 2023, quindi, ospiteremo diversi contributi formativi, che costituiranno una bussola e un punto di riferimento per il professionista del lavaggio e dell'igiene

Dando seguito al corso di qualificazione professionale ai sensi della Legge n.84 del 22 febbraio 2006, organizzato da Confartigianato Lombardia, in collaborazione con il proprio Ente di Formazione - ELFI e promosso all'interno del Sistema Confartigianato, nasce l'idea di creare un breve **percorso di aggiornamento a supporto di tutti i pulitintori** che affronterà le seguenti tematiche:

- l'impresa,
- l'impresa artigiana,
- il quadro normativo delle pulitintolavanderie,
- elementi di contrattualistica,
- elementi di contabilità.



Per maggiori dettagli in merito al corso di qualificazione professionale vi rimandiamo alla p.54 di Detergo Magazine n. 11/2022

L'IMPRESA

• Chi è l'imprenditore?

A norma dell'**articolo 2082 del Codice civile** l'imprenditore è colui che "esercita professionalmente un'attività economica or-

ganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Caratteristiche:

a) economicità = affinché si possa parlare di impresa è necessario che l'attività svolta sia un'attività economica. Di conseguenza, l'esercizio di un'attività non economica, non costituisce mai impresa, neppure se l'attività è svolta in modo professionale ed organizzato.

b) professionalità = Imprenditore è colui che svolge un'attività economica professionalmente. Questo significa che tutte le attività occasionali, non costituiscono impresa neppure se sono economiche e richiedono un'organizzazione per poter essere svolte. Un'attività si considera professionale quando essa è svolta in modo costante e normale. Non è necessario, invece, che l'attività sia esclusiva, né che essa abbia una certa durata.

c) organizzazione.

• Che differenza c'è tra impresa, azienda, società e ditta?

I) Il Codice civile non disciplina la figura dell'impresa, bensì quella dell'imprenditore che è strettamente collegata alla prima. Pertanto, sulla base del dettato previsto dall'articolo 2082 del Codice civile, si può dedurre che **l'impresa** è un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o ser-

vizi. L'impresa è, quindi, un'attività produttiva triplicemente qualificata da **professionalità, organizzazione ed economicità.**

II) L'azienda è il complesso dei beni tangibili e intangibili, disponibili e non disponibili, organizzati e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa (si veda l'art. 2555 Codice civile).

III) La società invece riguarda sostanzialmente la natura del soggetto imprenditore e quindi l'organizzazione dell'impresa.

IV) La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua attività (si veda l'art. 2563 del Codice civile).

• Quali sono i segni distintivi dell'impresa?


Si tratta di particolari strumenti di individuazione di vario genere, composti da parole, simboli, disegni ecc., il cui scopo è quello di identificare con precisione l'impresa e i suoi prodotti, distinguendola dalla concorrenza. Nel dettaglio, i segni distintivi sono:

- **la ditta**, ossia il nome che distingue un'impresa dalle altre;
- **l'insegna**, che individua il luogo dove viene esercitata l'attività;
- **il marchio**, che contraddistingue i prodotti dell'impresa. Il marchio deve essere: **a) originale, non generico**, deve cioè avere capacità distintiva del prodotto o del servizio; **b) veritiero**, non deve cioè ingannare il pubblico, per esempio, sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti; **c) nuovo**, quindi non già utilizzato da altri imprenditori; **d) lecito**, cioè tale da non porsi in contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume.

IMPRESA: ATTIVITÀ QUALIFICATA



LE FORME GIURIDICHE DELL'IMPRESA



LE POSSIBILI FORME GIURIDICHE D'IMPRESA

• **Impresa individuale o impresa collettiva?**

a) Nelle **impresе individuali** il soggetto giuridico è una persona fisica. Si tratta della forma più semplice ed è quella che richiede meno impegno dal punto di vista delle procedure necessarie per la costituzione.

b) Le **impresе collettive** hanno come soggetto giuridico più persone fisiche (**società di persone**) o una persona giuridica (**società di capitali**). L'imprenditore che decide di svolgere


l'attività economica in forma associata può scegliere il tipo di società nell'ambito dei modelli organizzativi previsti dal legislatore (si parla di "tipicità" delle società). Tutte le tipologie societarie rientrano nella definizione generale di società dettata dall'**articolo 2247 del Codice civile**: "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

		IMPRESE COLLETTIVE		
		IMPRESE INDIVIDUALI	SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI
COSTITUZIONE	Non è necessario un atto pubblico, né la forma scritta.	Si costituiscono con atto pubblico o scrittura privata autenticata.	Si costituiscono solo con atto pubblico.	
RESPONSABILITÀ	L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire	Hanno un patrimonio autonomo, distinto da quello personale dei soci. Tale autonomia è però imperfetta poiché, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a estinguere i debiti della società, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci, i quali rispondono delle obbligazioni sociali sussidiariamente, illimitatamente e solidalmente	Hanno autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde la società stessa con il proprio patrimonio, in quanto il patrimonio sociale è separato da quello personale dei soci. I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota di capitale sottoscritta	
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa	Non è previsto un capitale minimo	Il capitale sociale deve avere un importo minimo, diverso a seconda del tipo di società	
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • estrema semplicità di costituzione; • autonomia e velocità decisionale; • tenuta della contabilità semplice; • oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • semplicità di costituzione; • tenuta della contabilità relativamente semplice; • procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono ridotte al minimo; • costi di costituzione e di gestione contenuti 	<ul style="list-style-type: none"> • il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio; • gli utili possono essere accantonati e distribuiti ai soci; • possibilità di ripartire i costi e di salvaguardare il patrimonio dei singoli soci; • responsabilità dei soci limitata alla quota di capitale conferita 	
SVANTAGGI	Responsabilità illimitata nei confronti dei terzi: in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui beni personali dell'imprenditore	<ul style="list-style-type: none"> • i soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della s.a.s.) personale e solidale; • i rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci. Scegliere i partner sbagliati può compromettere il successo dell'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> • adempimenti burocratici e fiscali numerosi e complessi; • la responsabilità limitata al capitale non elimina i rischi: la mancata ottemperanza agli adempimenti allarga le responsabilità, sia da un punto di vista civilistico, sia da quello penale; • obbligatorietà del regime contabile ordinario 	

• **Voglio avviare un'attività di impresa in collaborazione con mio figlio ma preferirei evitare la forma societaria, è possibile?**


Quando l'imprenditore si avvale della **collaborazione dei suoi familiari** l'impresa diventa familiare. Nell'impresa familiare collaborano, prestando al suo interno in modo continuativo la propria attività, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (art. 230 bis Codice civile).

Sul piano legislativo, l'impresa familiare è un'impresa individuale a tutti gli effetti: l'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire. Ai fini della costituzione si richiede una scrittura privata con firme autenticate o un atto notarile.



Tra i vantaggi legati alla scelta dell'impresa familiare si annoverano:

- la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose;
- è possibile far partecipare i propri familiari all'attività d'impresa senza dover costituire una società;
- oneri amministrativi, contabili e fiscali contenuti;
- la possibilità di ripartire il reddito tra più persone (la legislazione fiscale dispone che il reddito d'impresa familiare possa essere attribuito all'imprenditore in misura non inferiore al 51% e ai collaboratori in misura non superiore al 49%).



• **Come scegliere la forma giuridica d'impresa?**

La scelta della forma giuridica dipende da una serie di fattori che devono essere analizzati, tra cui:

- dimensione che caratterizzerà l'impresa nei suoi primi anni di vita (in qualsiasi momento è comunque possibile cambiare forma giuridica);
- intensità di rischio legato all'attività imprenditoriale;
- numero di persone che saranno coinvolte nel progetto imprenditoriale;

- costi di costituzione e costi di gestione: l'ammontare complessivo aumenta col crescere della complessità della forma giuridica;
- responsabilità personale dei soci - se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa;
- aspetti finanziari;
- aspetti giuridici e fiscali.

